

CONTRIBUTO UNIFICATO

SENTENZA

N° 1366/16

Fasc. N° 32776/12

Cron. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

VI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Cecilia Marino

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 32776/12 R.G. Cont.

promossa da

██████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra

██████████, con l'Avv. Fabrizio Sgandurra

-attore -

contro

██████████ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ██████████

-convenuta

e

contro

Fallimento n. ██████/2012, ██████████, in persona del curatore

fallimentare Dott. ██████████

-terzo chiamato contumace-

**OGGETTO:** risoluzione contratto

Assunta a sentenza all'udienza del 7.10.2015 sulle infrascritte conclusioni delle parti.

**CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:**

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

pagina 1 di 8



previe le declaratorie del caso,

relectis contrariis,

**Nel merito:**

- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura, tipo BMW, modello X3, avvenuta presso la [redacted] per i motivi di cui in atti e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto del 19/04/2011 intercorso tra le parti per inadempimento del venditore / fornitore per i motivi di cui in atti
- Conseguentemente ed in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta e la terza chiamata, in solido tra loro, alla restituzione dell'importo versato dalla ricorrente ammontante ad €. 25.389,42 o al diverso importo versato dalla ricorrente di cui alle risultanze di causa o alla diversa somma accertanda in corso di causa il tutto oltre eventuale rivalutazione ed interessi di legge ed oltre il risarcimento del maggior danno da liquidarsi anche in via di equità

**In ogni caso:**

Con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA e CPA e successive occorrente".

**CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:**

Voglia Ill.mo Tribunale

ogni contraria istanza ed eccezione respinta,

in via principale : respingere la domanda della ricorrente;

in via subordinata e salvo gravame:

respingere la domanda della ricorrente e per conseguente effetto, dichiarare la piena validità dello contratto di finanziamento in esecuzione del quale [redacted] ha pagato la somma di euro 27.169,10 e dichiarare tenuta e condannare [redacted] srl a restituire la somma di euro 27.169,10 salvo deduzione delle rate già pagate prima del deposito della sentenza;

in ogni caso:

condannare al ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

pagina 2 di 8



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente sentenza viene omessa la trattazione dello svolgimento del giudizio e circoscritta la motivazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, così come previsto dall'art. 132 c.p.c., applicabile nella sua veste novellata ex l. 69/2009 anche alle cause in corso.

Parte ricorrente ha proposto ricorso ex art 702 bis c.p.c. affermando che:

- la signora [redacted] quale legale rappresentante della [redacted] firmava con il concessionario [redacted] presso la sede della ditta un contratto di acquisto di un'auto tipo Bmw modello x3 con consegna entro l'aprile 2011;
- il venditore comunicava all'acquirente che il pagamento poteva essere rateale ricorrendo all'accesso al credito e che egli si avvaleva ed era convenzionato a [redacted] spa alla quale ricorreva per ottenere somme a titolo di prestito finalizzato all'acquisto;
- l'acquirente aderiva all'offerta e concludeva presso la sede della [redacted] un contratto di prestito finalizzato con la convenuta (doc. 1);
- la venditrice non provvedeva alla consegna dell'auto e anzi il concessionario risultava chiuso dal giugno 2011 in poi.

Secondo parte attrice il contratto per cui è causa va qualificato come mutuo di scopo o di credito finalizzato in quanto la somma concessa in prestito dalla convenuta era finalizzata all'acquisto da parte della ricorrente dell'auto sopra indicata.

L'auto non fu mai consegnata, come risulta dall'istruttoria espletata.

La [redacted] deve essere considerata "consumatore" in quanto per individuare tale figura non rileverebbe la natura oggettiva del rapporto bensì la sua strumentalità, ossia l'uso del contratto per le finalità perseguite dalla parte che voglia beneficiare dello status di consumatore.

Inoltre la Academy dovrebbe essere considerata "microimpresa" ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. F bis codice consumo con conseguente diritto all'applicazione della normativa a tutela dei consumatori.



La convenuta si è opposta all'accoglimento delle domande attoree affermando che la [REDACTED] svolgendo attività di impresa, non può considerarsi per costante giurisprudenza consumatore; non trovando quindi applicazione nella fattispecie in esame la normativa richiamata, i principi applicabili saranno quelli che regolano le condizioni contrattuali stabilite tra le parti, che nettamente distinguono le vicende del contratto di compravendita da quelle del finanziamento ed in particolare l'art. 6 delle condizioni generali del contratto ( doc. I della ricorrente) che testualmente recita:

“ non possono essere opposti ad [REDACTED] le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato ed il richiedente, incluse quelle relative alla destinazione delle somme da parte del convenzionista. A questo fine [REDACTED] dichiara che non vi è alcun accordo che le attribuisce l'esclusività per la concessione del credito del convenzionato.”

Mancherebbe inoltre la prova dell'omessa consegna dell'auto. La denuncia di omessa consegna sarebbe anche tardiva, in quanto il contratto di finanziamento è stato firmato il 19.4.2011 e solo in data 21.12.2011, ossia sette mesi dopo, vi è stata la formale messa in mora di [REDACTED] ciò qualificerebbe come non improntato a correttezza e buona fede il comportamento della [REDACTED]. E ancora nella richiesta di prestito finalizzato il bene oggetto del contratto sarebbe del tutto indistinguibile.


Le domande attoree meritano accoglimento.

Deve in primo luogo accertarsi incidentalmente il grave inadempimento comportante la risoluzione al contratto di compravendita stipulato tra la [REDACTED] e [REDACTED] da parte della seconda, che non ha mai consegnato l'auto nonostante ne avesse ricevuto, tramite il finanziamento, il pagamento.

Essendo intervenuto il fallimento di [REDACTED] prima dell'instaurazione del presente giudizio, la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna della procedura alla restituzione di quanto percepito debbono avvenire esclusivamente nelle forme previste dalla legge fallimentare; la necessità della presenza nel presente giudizio del fallimento deriva dalla necessità di consentire comunque allo stesso un contraddittorio sull'accertamento di fatti che lo riguardano.

A differenza di quanto afferma parte convenuta, parte attrice ha dato prova dell'omessa consegna del bene.

pagina 4 di 8



Parte attrice ha prodotto il documento fornito dal PRA (doc. n. 13) dal quale risulta che la vettura oggetto della compravendita per cui è causa non è mai stata intestata alla ricorrente, il che costituisce già da solo elemento estremamente significativo.

La prova che la consegna dell'autovettura non è mai avvenuta è stata poi fornita, oltre che documentalmente, anche per testimoni.

Infatti, all'udienza del 25.05.15, il teste [REDACTED], escusso sul punto, ha dichiarato che "l'autovettura non è mai stata consegnata" mentre la teste Sig.ra [REDACTED] ha avuto modo di precisare: "sono una amica della Sig.ra [REDACTED]. Vedo regolarmente la Sig.ra [REDACTED] in quanto è anche madrina di mio figlio. So dalla Sig.ra [REDACTED] che l'autovettura BMW non le è mai stata consegnata ed io non la ho mai vista".

Inoltre, il Sig. [REDACTED], ulteriore testimone escusso sul punto, all'udienza del 16.09.15, ha confermato di non avere mai visto la sorella (legale rappresentante di parte attrice) "con quell'auto".

Va inoltre evidenziato che il Fallimento [REDACTED], pur ritualmente chiamato in giudizio, è risultato contumace; il fatto che il fallimento non ritenga di interloquire è comunque prova delle ragioni di parte attrice.

La domanda di risoluzione anche del contratto stipulato tra parte attrice e la [REDACTED] deve essere decisa in applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione 12454/12 (fonte Italggiureweb) a cui si rinvia.

In applicazione di tali principi, deve ritenersi sussistente un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento.

Va premesso che la società [REDACTED] non può essere considerata consumatore, trattandosi di un'impresa, come da costante giurisprudenza; quanto alla fattispecie della microimpresa di cui all'art. 18 del codice del consumo, essa non si applica alla normativa in materia di clausole vessatorie.

Nel caso di specie, dalle risultanze di causa è emerso che la somma concessa in prestito dalla convenuta a parte attrice era finalizzata all'acquisto da parte della ricorrente di un'autovettura del tipo BMW, modello X3 sicché, l'obbligazione di pagare il prezzo in capo all'acquirente non avrebbe dovuto



eseguirsi in favore del venditore, ma direttamente nei confronti del creditore [redacted] Sp.a., già [redacted] S.p.a. (cfr. doc. n. 1).

La stessa dicitura riportata nel contratto predisposto dalla convenuta è inequivocabile: "Richiesta di prestito finalizzato" avente come "destinazione d'uso: AN-AUTO NUOVA" (cfr. doc. n. 1, pag. 1 e 8).

Analizzando la fattispecie oggetto di causa, appare quindi evidente che il contratto de quo sia stato posto in essere per l'acquisto del predetto veicolo (tipo BMW, modello X3) compravenduto presso il fornitore / venditore ([redacted] all'epoca "in bonis"), il quale si era avvalso dell'odierna convenuta per promuovere la corresponsione rateale dell'importo di vendita.


Tale scopo è, per altro, menzionato dallo stesso contratto dove si legge a chiare lettere: "Richiesta di prestito finalizzato [...] Caratteristiche del bene marca BMW, modello 3", di cilindrata "1995" e dal prezzo di "€. 30.600,00 (cfr doc 1, pagina 1).

Tale circostanza è stata altresì oggetto di idonea conferma in sede di istruzione probatoria da parte di tutti i testi escussi sul punto.

In particolare, all'udienza del 25.05.15, il teste Sig. [redacted] ha dichiarato che era vero che in occasione della compravendita della autovettura il venditore- attuale terzo chiamato aveva comunicato all'attrice di avvalersi e di essere "convenzionato" con [redacted] S.p.a. alla quale ricorreva per ottenere somme a titolo di prestito finalizzato all'acquisto. Precisava poi il teste che era a conoscenza della circostanza "...in quanto il giorno dell'acquisto ero presente presso la concessionaria ed ho assistito al dialogo con il Sig. [redacted] in quanto anche io ho acquistato un autoveicolo che non mi è mai stato consegnato".

Le obiezioni di parte convenuta circa l'indistinguibilità del bene nel contratto non possono essere accolte sia per la tardività dell'eccezione (proposta in comparsa conclusionale) che per il fatto che il contratto è sufficientemente chiaro nell'indicare l'autovettura (comunque l'unica acquistata dalla [redacted]), e deve comunque essere letto alla luce delle dichiarazioni testimonianze e della contumacia del fallimento.

pagina 6 di 8



Quanto alla clausola n. 6, per le ragioni indicate nella citata sentenza della Cassazione essa deve considerarsi invalida per contrarietà alla clausola di buona fede, tenuto conto, da una parte, del rapporto privilegiato del mutuante con il venditore (che proponeva nella sede della sua impresa ai clienti il finanziamento con [REDACTED]) e dall'altra della situazione del mutuatario privo di ogni controllo sulla situazione del venditore, in una condizione di oggettiva debolezza contrattuale e costretto a continuare a pagare nonostante non abbia ricevuto il bene.

Il fatto che il compratore abbia atteso qualche mese, sperando evidentemente in una soluzione positiva della vicenda, prima della messa in mora non può minimamente determinare una mancanza di buona fede in capo allo stesso.

Deve conseguente essere dichiarato risolto il contratto di finanziamento in quanto contratto funzionalmente collegato alla vendita.

Parte convenuta deve essere conseguentemente condannata a restituire a parte attrice l'importo di euro 25.389,42 oltre ad interessi legali come indicato in dispositivo, mentre [REDACTED] non ha diritto a percepire la restituzione dell'ulteriore somma erogata a [REDACTED] in esecuzione del contratto di finanziamento per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il G.I.

definitivamente provvedendo,

contrariis rejectis.

#### DICHIARA

la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato in data 19.4.2011 tra [REDACTED] s.r.l.

e [REDACTED] s.p.a.;

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] s.p.a. alla restituzione dell'importo versato dalla ricorrente ammontante ad €. 25.389,42 oltre ad interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;

condanna

pagina 7 di 8



inoltre [redacted] s.p.a. a rimborsare a [redacted] il compenso per spese legali che liquida in complessivi euro [redacted] oltre rimb. forf. 15%, accessori di legge, costo del presente atto e successive spese inerenti.

Torino, 29.2.2016

Il giudice

dott. Cecilia Marino



**Depositato in Cancelleria**

Torino

- 9 MAR 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmelina MATAZZO

IL CASO.it

